SENT. 220/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Daniela	**ACANFORA**	Presidente
Ida	**CONTINO**	Consigliere-relatore
Lucia	**d'AMBROSIO**	Consigliere
Maria Cristina	**RAZZANO**	Consigliere
Cosmo	**SCIANCALEPORE**	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di appello iscritto al n.60308 del registro di segreteria proposto da:

1) OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS ;

2) OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS;

3) OMISSIS, nato a OMISSIS, il OMISSIS C.F. OMISSIS;

4) OMISSIS, nato a OMISSIS, il OMISSIS Via OMISSIS, C.F. OMISSIS;

5) OMISSIS, nato a OMISSIS, il OMISSIS C.F. OMISSIS;

6) OMISSIS, nato a OMOISSIS, il OMISSIS C.F. OMISSIS;

7) OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS;

8) OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS;

9) OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS;

10) OMISSIS, nato a OMISSIS, il OMISSIS C.F. OMISSIS;

11) OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS

tutti rappresentati e difesi in giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesca Chiarini pec: avv.francesca.chiarini@ordineavvocatibopec.it) e Andrea Pansini pec: avvandreapansini@ordineavvocativrpec.it)

(Appellanti)

contro:

1. l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Giannico (p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (p.e.c.: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto ;

2. MINISTERO DELL'INTERNO, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per i servizi di ragioneria – Ufficio VII pensioni e previdenza -, in persona del Dirigente reggente in posizione di Staff, dott.ssa Adele Volpacchio.

avverso

la sentenza n. 211/2021 della Sezione giurisdizionale per la regione Veneto, depositata in data 22 settembre 2021.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nell'udienza pubblica del 23 settembre 2025, con l'assistenza del

segretario, dott. Luca Fruscione, il giudice relatore cons. Ida Contino, l'avv. Marcella De Ninno, in sostituzione e per delega degli avv.ti Francesca Chiarini e Andrea Pansini per l'appellante e l'avv. Sergio Preden per l'INPS. Nessuno è comparso per il Ministero dell'Interno.

FATTO

1. Con la sentenza n. 211/2021, la Sezione giurisdizionale per la regione Veneto respingeva il ricorso proposto dagli odierni appellanti, tutti ex appartenente alla Polizia di Stato, volto al riconoscimento del loro diritto alla rideterminazione della quota retributiva mediante l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 44% di cui all'art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e non, come operato dall'Ente previdenziale, mediante l'aliquota del 35% prevista dall'art. 44 del citato d.P.R. n.1092/1973.

Nello specifico gli appellanti si sono tutti arruolati nel Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza anteriormente al 25.6.1982, sicché alla data del 31.12.1995 avevano maturato un'anzianità di servizio superiore a quindici anni e inferiore a diciotto anni.

2. Il primo giudice respingeva integralmente la domanda evidenziando che la disposizione contenuta nell' art. 54 invocato dagli appellanti è destinata al solo *"personale militare*" sicché il criterio di calcolo della quota retributiva ivi statuito non può essere applicato ai ricorrenti in quanto ex appartenenti alla Polizia di Stato, amministrazione civile come stabilito dall'art. 3 comma 1 della l. 1° aprile 1981 n. 121.

3. Con atto d'appello ritualmente notificato in data 11.10.2022 e depositato in Segreteria il 19.10.2022, i pensionati hanno contestato la decisione del giudice di prime cure opponendo come unico motivo di gravame la violazione

dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, in relazione all'art. 52 del medesimo d.P.R. n. 1092/1973, dell'art. 1 comma 12, della l.8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 6 bis, comma 5, del d.l. n. 387/1987, conv. nella l.n.472/1987; l'insufficienza e/o la contraddittorietà della motivazione *per relationem* contenuta nella sentenza impugnata.

Gli appellanti, in primo luogo, hanno svolto una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, e nello specifico delle disposizioni contenute negli art.li 1, comma 12, della l. 335/1995, 52 e 54 del d.P.R. n.1092/1973. Hanno precisato che il servizio maturato prima del 1995 è stato loro computato come servizio utile e non effettivo, sicché nei loro confronti deve trovare applicazione il capo II del Titolo III del d.P.R. 1092/1973 e quindi gli art.li 52 e 54. Ciò posto, hanno chiesto il ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota prevista dall'art. 54.

Con un'ulteriore argomentazione, gli appellanti hanno precisato che le nuove disposizioni introdotte con i commi 101 e 102 dell'art. 1 della l.n. 234/2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) sarebbero da considerare norme di interpretazione autentica delle disposizioni previgenti, e quindi applicabili anche retroattivamente.

Infine, hanno riproposto i motivi non esaminati dal primo giudice in quanto dichiarati assorbiti e, nello specifico, la corretta modalità di applicazione dell'art. 54 del d.P.R. 1092/1973 anche alla luce della giurisprudenza contabile delle Sezioni riunite.

Hanno, pertanto, concluso chiedendo, in via principale, la riforma integrale

della sentenza di primo grado, e, per l'effetto, il riconoscimento del loro diritto alla rideterminazione della quota retributiva mediante l'applicazione dell'aliquota prevista dall'art. 54; conseguentemente la condanna delle Amministrazioni resistenti a riliquidare i trattamenti pensionistici, sin dalle originarie decorrenze, il tutto con vittoria di spese e compensi defensionali, oltre al rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge, del doppio grado di giudizio.

4. Con memoria dell'8.8.2025, si è costituito l'Istituto previdenziale controdeducendo all'appello e chiedendone il rigetto.

L'INPS, in primo luogo, ha puntualizzato che gli appellanti sono appartenenti alla Polizia di Stato sicché deve essere esclusa nei loro confronti l'applicabilità dell'art. 54 del d.P.R. n.1092/1973. Peraltro, la correttezza di tale assunto scaturisce dal fatto che il legislatore, con le norme dettate dall'art. 1, commi 101 e 102, della l.30 dicembre 2021, n. 234, entrata in vigore il 1° gennaio 2022, ha riconosciuto al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile l'applicabilità dell'art. 54 in esame, sicchè il ricalcolo richiesto potrà essere riconosciuto solo a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Ha conclusivamente chiesto il rigetto dell'appello in punto di richiesta degli arretrati, per il resto rimettendosi a questa Corte.

5. Con memoria del 12.9.2025, si è costituito il Ministero dell'Interno eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame nei confronti dell'Amministrazione, in quanto non evocata nel giudizio di primo grado; sempre in via preliminare, l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva. Nel merito ha richiamato l'art. 1, comma 101, della l. 30 dicembre 2021, n. 234.

6. In data 31.7.2025, i procuratori degli appellanti hanno depositato agli atti le determine di riliquidazione del trattamento pensionistico dei sig.ri: OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS.

7. All'odierna udienza, l'avv. Marcella De Ninno, per gli appellanti, ha chiarito che non è stata depositata richiesta di cessazione della materia del contendere per gli appellanti che medio tempore si sono visti riliquidare il trattamento pensionistico, in quanto gli arretrati sono stati riconosciuti solo a decorrere dall' 1.1.2022 e non dalla data del collocamento in quiescenza. Inoltre, ha sottolineato la tardività della costituzione del Ministero e ne ha chiesto lo stralcio.

Ha pertanto concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni precisate nell'atto di appello. L'avv. Preden si è riportato alla memoria di costituzione in giudizio confermandone le richieste conclusionali.

La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

D I R I T T O

I. La questione posta al vaglio del giudicante attiene al diritto degli appellanti ex appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, con un'anzianità di servizio al 31.12.1995 inferiore a 18 anni, alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici in godimento ricalcolando la quota retributiva della pensione mediante l'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

II. In via preliminare, deve essere dichiarata, d'ufficio, la carenza di legittimazione processuale passiva del Ministero dell'Interno in quanto non è stato parte nel giudizio di primo grado.

III. La declaratoria di inammissibilità del gravame nei confronti del Ministero

dell'Interno, essendo questione rilevabile d'ufficio, rende ultronea la disamina della eccezione di tardività della comparsa di costituzione in giudizio dell'Amministrazione; eccezione che è stata formulata dalla difesa degli appellanti all'odierna udienza e che, dunque, resta assorbita.

IV. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato.

In continuità con l'orientamento univoco di questa Sezione si osserva che solo con la l. 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. legge di bilancio 2022), il legislatore, all'art. 1 comma 101 e 1102, ha statuito l'estensione dell'art. 54, nell'interpretazione offerta dalle Sezioni riunite di questa Corte dei conti, anche in favore delle forze di polizia a ordinamento civile rientranti nel sistema c.d. "misto", estensione sino a quel momento preclusa.

L'art. 1, comma 101, ha, infatti, previsto che "*Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile*".

Questa Sezione ha avuto modo di chiarire che l'intervento normativo è scaturito dalla necessità di colmare la disparità di trattamento che si era venuta a creare per effetto delle sentenze n. 1 e 12 del 2021 delle Sezioni riunite di questa Corte dei conti; il legislatore, infatti, ha inteso estendere così l'art. 54 citato anche ai corpi di polizia smilitarizzati in ragione della <<*riconosciuta e valorizzata "specificità" che accomuna il personale*

dell'intero Comparto Sicurezza e Difesa, "per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti", e di cui è corollario una "tutela economica, pensionistica e previdenziale" sempre più armonizzata e sostanzialmente equiordinata (così, art. 19, legge 4 novembre 2010, n. 183, Relazione del Senato n. 2448, p. 150-151, e Dossier Senato e Camera dei deputati del 27.12.2021, A.C. 3424, p. 240-241)>> (Sez. II App. sentenze n. 33/2022, n. 76/2023, n. 79/2023, n. 269/2023, 407/2023).

L'intento perequativo innanzi evidenziato, dunque, ha determinato questa Sezione d'appello a escludere la natura di interpretazione autentica.

Peraltro, tale convincimento è scaturito altresì dal tenore letterale del successivo comma 102 ove lo stanziamento di spesa è previsto solo a decorrere dal 2022 ("*Per l'attuazione del comma 101, è valutata la spesa di 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, 49.248.807 euro per l'anno 2028, 51.927.173 euro per l'anno 2029, 54.721.616 euro per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031").*

Tuttavia, è stato altresì precisato che la copertura finanziaria è calcolata includendo anche " *l'onere relativo al personale cessato entro il 2021*" (cfr Dossier A.C. 3424 sulla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, p. 241); sicché l'estensione della disposizione contenuta nell'art. 54 del d.P.R. 1092/1973, nelle modalità applicative indicate dalle Sezioni riunite

contabili è destinata sì anche al personale già collocato in quiescenza alla data del 31.12.2021, ma con effetto a decorrere dall'1.1.2022.

Il ricalcolo, dunque, deve essere riconosciuto a decorrere dai ratei maturati da tale data. In questo senso, peraltro, si è espresso anche l'INPS nella circolare n. 44 del 23.3.2022.

Inoltre, la soluzione interpretativa innanzi esposta è stata di recente confermata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 33 del 28 febbraio 2023. I giudici della legge, infatti, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della l. 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferiti alla quota retributiva della pensione, previsti dall'art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973, siano estesi in favore del personale della Polizia penitenziaria, ha altresì puntualizzato come lo *jus superveniens* costituito dall'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 dovesse "giustamente" avere una "*applicazione non retroattiva, nel senso che la riliquidazione del trattamento pensionistico opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022".* La pronuncia, pur riguardando la posizione degli appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria, è utilmente evocabile anche per gli ex appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, essendo entrambi i corpi espressione di una Forza di polizia ad ordinamento civile.

Peraltro, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi anche sull'analoga questione di legittimità riferita agli appartenenti alla Polizia di Stato e, con l'ordinanza n. 36 del 6 marzo 2023, nel richiamare le

considerazioni espresse con la sentenza n. 33/2023, "*alla luce del mutato quadro normativo"* riconducibile alla legge n. 234/2021, ha disposto "*la restituzione degli atti al rimettente per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale".*

Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, in linea con l'orientamento ormai granitico formatosi presso questa Sezione di appello (Sezione II app., sentenze nn. 33, 41, 132, 159, 169, 183, 186, 254 del 2022, nn.76, 78, 138 del 2023, nn. 8, 99, 132, 157 e 168 del 2025) si riconosce il diritto degli appellanti, ex appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, cessati dal servizio con un'anzianità complessiva superiore a 20 anni e con un'anzianità al 31.12.1995 inferiore a 18 anni, alla riliquidazione della pensione in godimento (ove non si sia già provveduto in via amministrativa) con l'applicazione, sulla quota parte della pensione da calcolare col sistema retributivo maturata sino al 31.12.1995, del coefficiente annuo determinato nel 2,44%, a decorrere dall'1.1.2022. Dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi (dovuti a decorrere dall' 1.1. 2022), deve essere liquidata la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art.167, comma 3, c.g.c., fino all'effettivo soddisfo.

Per ciò che concerne le spese, in considerazione della novità della questione in relazione alla norma estensiva scaturita dalle pronunce nomofilattiche delle Sezioni riunite, ne va disposta l'integrale compensazione, per entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c. g. c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto dei sig.ri OMISSIS, OMISSIS, **OMISSIS**, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, **OMISSIS**, OMISSIS**,** OMISSIS, OMISSIS, a far data dall' 1.1. 2022, alla riliquidazione della pensione in godimento (ove non si sia già provveduto in via amministrativa) con l'applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31.12.1995, di un coefficiente annuo determinato nella misura del 2,44%, oltre, dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi, alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, fino all'effettivo soddisfo.

Spese integralmente compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.

Il giudice estensore il Presidente

(dott.ssa Ida Contino) (dott.ssa Daniela Acanfora)

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 24 OTTOBRE 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga

apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(Daniela Acanfora)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 24 OTTOBRE 2025

per il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 24 OTTOBRE 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco